



ORIGINALE

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 159
DEL COMITATO AMMINISTRATIVO**

OGGETTO: affitto alla Scuola Italiana Sci Nazionale Des Alpes e alla Scuola Italiana Snowboard Zebra di un'area di circa 10 m² complessivi della p.f. 30/32 C.C. Ragoli II, nei pressi dell'azienda B.R.T.C. Boch, per la collocazione di una struttura da destinare a base logistica dall'1 novembre 2016 al 30 aprile 2017.

L'anno **DUEMILASEDICI** il giorno **UNO** del mese di **SETTEMBRE** alle **ore 18.00** nella sala delle riunioni, a seguito di regolare avviso, si è convocato il Comitato Amministrativo.

Sono presenti i Signori:

Castellani Zeffirino PRESIDENTE
Leonardi Serafino
Castellani Gioachino
Ballardini Elio
Simoni Bruno

Assiste il Segretario dott. Giuseppe Stefani

Sono assenti i signori: Ballardini Enzo (giustificato)

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: affitto alla Scuola Italiana Sci Nazionale Des Alpes e alla Scuola Italiana Snowboard Zebra di un'area di circa 10 m² complessivi della p.f. 30/32 C.C. Ragoli II, nei pressi dell'azienda B.R.T.C. Boch, per la collocazione di una struttura da destinare a base logistica dall'1 novembre 2016 al 30 aprile 2017.

Con nota del 27 luglio 2016 (prot. 1918/2016) la Scuola Italiana Sci Nazionale Des Alpes e la Scuola Italiana Snowboard Zebra, entrambe con sede a Madonna di Campiglio, hanno chiesto l'autorizzazione a collocare nei pressi dell'azienda Bar Ristorante Tavola Calda Boch, ossia sulla p.f. 30/32 C.C. Ragoli II, una struttura in legno (dimensioni 3,00 m x 3,00 m) da destinare a base logistica per le proprie attività nel corso della stagione invernale 2016 – 2017, similmente a quanto avvenuto negli anni scorsi (per la stagione 2015 – 2016 detta attività era stata autorizzata con deliberazione del Comitato Amministrativo n. 149/2015).

All'art. 15.8 del Piano del Parco Naturale Adamello Brenta è previsto quanto segue: “Previa autorizzazione annuale del Parco rilasciata al Comune o Ente proprietario richiedente, entro le aree sciabili e per il solo periodo intercorrente tra il 1 novembre e il 30 aprile, è consentita la collocazione di modeste costruzioni in legno ... come base logistica per scuole di sci; tali costruzioni, nel numero massimo di una per ciascuna delle 4 zone sciistiche di Madonna di Campiglio (Pradalago, 5 Laghi, Grostè e Spinale), potranno avere una superficie coperta massima di mq 10. Inoltre in zona Boch, è prevista una ulteriore struttura avente superficie massima di mq 50. Dette strutture dovranno essere realizzate entro un raggio massimo di 50 ml da esercizi pubblici o stazioni funiviarie esistenti e in prossimità del bordo pista. Le strutture andranno rimosse a fine stagione invernale”.

In considerazione delle finalità della richiesta nonché del fatto che la presenza della struttura in parola comporterebbe un vantaggio per l'azienda B.R.T.C. Boch, di proprietà della Comunità delle Regole, in quanto aumenterebbe l'afflusso di potenziali clienti nei pressi dell'azienda stessa, si ritiene opportuno accogliere la richiesta dando in affitto un'area di circa 10 m² complessivi della p.f. 20/32 C.C. Ragoli II per la collocazione di una struttura da destinare a base logistica dall'1 novembre 2016 al 30 aprile 2017 al canone di 1.000,00 € complessivi (invariato rispetto alla scorsa stagione invernale).

Lo schema di contratto di affitto è allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Ai sensi della norma del Piano del Parco sopra citata, la Comunità delle Regole, in qualità di ente proprietario dell'area, dovrà richiedere al P.N.A.B. l'autorizzazione alla collocazione della struttura prima della sottoscrizione del contratto di affitto.

Ottenuta detta autorizzazione e sottoscritto il contratto di affitto, il posizionamento della struttura in parola dovrà essere concordato con il gestore dell'azienda B.R.T.C. Boch e con la Funivie Madonna di Campiglio spa.

Poiché l'affitto dell'area in questione comporta il suo utilizzo in via esclusiva da parte delle due scuole di sci, risulta necessario sospendere il vincolo di uso civico per il periodo contrattuale. Peraltro, ai sensi dell'art. 15, c. 6, della L.P. 6/2005, non risulta necessaria l'autorizzazione del Servizio Autonomie Locali della P.A.T. in quanto il periodo della sospensione è inferiore a nove anni.

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

- Udita la relazione sopra riportata;
- esaminati gli atti, i provvedimenti ed i documenti sopra citati;
- esaminato lo schema di contratto di affitto allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- vista la L.P. 23/1990 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento”;
- vista la L.P. 6/2005 “Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico”;
- vista la L.P. 12/1960 “Ordinamento delle Regole di Spinale e Manez”;
- visto lo Statuto della Comunità delle Regole di Spinale e Manez approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 19462/III/B del 5 ottobre 1964;
- visto il regolamento di contabilità della Comunità delle Regole di Spinale e Manez approvato con deliberazione dell'Assemblea Generale n. 16/2002 del 7 maggio 2002;
- vista la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 30/2015 del 28 dicembre 2015 “Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016” nonché la deliberazione

del Comitato Amministrativo n. 151/2016 del 26 agosto 2016 "Approvazione in via d'urgenza della prima variazione al bilancio di previsione 2016";

- rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, c. 4, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005, al fine di consentire la richiesta di autorizzazione al P.N.A.B. già nei prossimi giorni;
- acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico amministrativa, espresso dal Segretario, e contabile, espresso dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, ai sensi dell'art. 81, c. 1, del T.U.L.R.O.C., approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;

con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese,


DELIBERA

1. di affittare, per le motivazioni espresse nelle premesse, alla Scuola Italiana Sci Nazionale Des Alpes e alla Scuola Italiana Snowboard Zebra, entrambe con sede a Madonna di Campiglio, un'area di circa 10 m² complessivi della p.f. 30/32 C.C. Ragoli II, nei pressi dell'azienda B.R.T.C. Boch, per la collocazione di una struttura in legno da destinare a base logistica dall'1 novembre 2016 al 30 aprile 2017, stabilendo il canone d'affitto in 1.000,00 € complessivi;
2. di richiedere, ai sensi dell'art. 15.8 del Piano del Parco Naturale Adamello Brenta ed in qualità di ente proprietario dell'area, l'autorizzazione del Parco stesso alla collocazione della struttura di cui sopra, evidenziando che il contratto di affitto potrà essere stipulato solo dopo l'ottenimento di detta autorizzazione;
3. di evidenziare che la struttura in parola non sarà di proprietà della Comunità delle Regole, restando in capo agli affittuari tutte le responsabilità civili, penali ed amministrative derivanti dalla sua presenza in un'area sciabile, specificando che tutte le autorizzazioni amministrative necessarie per la collocazione della struttura in questione, fatta eccezione per l'autorizzazione del P.N.A.B. di cui sopra, dovranno essere acquisite a cura e spese degli affittuari;
4. di approvare lo schema di contratto di affitto allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, incaricando il Presidente, quale legale rappresentante della Comunità delle Regole, della sottoscrizione del contratto di affitto, sulla base dello schema sopra approvato, ed autorizzando le modifiche marginali ritenute necessarie e che non modificano la sostanza dei rapporti contrattuali, specificando che saranno a carico degli affittuari tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa;
5. di sospendere, per le motivazioni espresse nelle premesse ed ai sensi dell'art. 15 della L.P. 6/2005, il vincolo di uso civico gravante sull'area data in affitto per tutto il periodo contrattuale, evidenziando che detta sospensione non necessita dell'autorizzazione del Servizio Autonomie Locali della P.A.T., essendo effettuata per un periodo inferiore a nove anni;
6. di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcuna spesa a carico della Comunità delle Regole e che le entrate derivanti dall'affitto in questione saranno accertate e riscosse sul capitolo 100 del bilancio di previsione, incaricando di ciò l'Ufficio Ragioneria;
7. di incaricare gli uffici della Comunità delle Regole, secondo le rispettive competenze, delle attività esecutive del presente provvedimento e di quanto altro necessario per il buon esito della pratica;
8. di dichiarare, all'unanimità e con voti espressi in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, c. 4, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005, al fine di consentire la richiesta di autorizzazione al P.N.A.B. già nei prossimi giorni;
9. di evidenziare che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione al Comitato Amministrativo entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, c. 5, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, ai sensi degli art. 8 e 9 del D.P.R. 1199/1971.

	n. reg. atti privati	
<p>COMUNITÀ DELLE REGOLE DI SPINALE E MANEZ</p> <p>CONTRATTO DI AFFITTO DI AREA</p>		<p>sci sopra citate l'area in questione per il periodo dall'1 novembre 2016 al 30 aprile 2017, stabilendo il canone d'affitto complessivo in 1.000,00 €, evidenziando, peraltro, la necessità, ai sensi dell'art. 15.8 del Piano del Parco Naturale Adamello Brenta, che la collocazione di detta struttura venga autorizzata dal Parco medesimo);</p>
<p>Il _____ 2016, tra le parti di seguito indicate: _____</p>		<p>c) che il Parco Naturale Adamello Brenta, con nota del _____ ha autorizzato la Comunità delle Regole, in qualità di ente proprietario dell'area, alla collocazione della struttura in questione. _____</p>
<p>> Comunità delle Regole di Spinale e Manez, con sede a Tre Ville (TN), Frazione Ragoli, Via Roma n. 19, c.f. 00324520220, legalmente rappresentata dal Presidente sig. Zeffirino Castrelani, nato a Ragoli (TN) il 25 settembre 1949 e residente a Tre Ville (TN), Frazione Ragoli, in Via Nuova n. 2, di seguito indicata anche solo come "Comunità", in esecuzione della deliberazione del Comitato Amministrativo n. ____/2016;</p>		<p>Tutto ciò premesso</p>
<p>> Scuola Italiana Sci Nazionale Des Alpes, con sede a _____, c.f. _____, legalmente rappresentato da _____, nato a _____ il _____ e residente a _____, e</p>		<p>e dichiarato parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue.</p>
<p>Scuola Italiana Snowboard Zebra, con sede a _____, c.f. _____, legalmente rappresentato da _____, nato a _____ il _____ e residente a _____, di seguito cumulativamente indicate anche solo come "affittuari"; _____</p>		<p>Art. 1 - Oggetto</p>
<p>Premesso:</p>		<p>La Comunità delle Regole di Spinale e Manez, come sopra rappresentata, dà in affitto alla Scuola Italiana Sci Nazionale Des Alpes ed alla Scuola Italiana Snowboard Zebra, che, come sopra rappresentate, accettano, un'area di circa 10 m² complessivi della p.f. 30/32 C.C. Ragoli II, nei pressi dell'azienda Bar Ristorante Tavola Calda Boch, per la collocazione di una struttura in legno da destinare a base logistica. _____</p>
<p>a) che con nota del 27 luglio 2016 (prot. 1918/2016) la Scuola Italiana Sci Nazionale Des Alpes e la Scuola Italiana Snowboard Zebra hanno chiesto alla Comunità delle Regole di Spinale e Manez l'autorizzazione a collocare sulla p.f. 30/32 C.C. Ragoli II una struttura in legno (dimensioni 3,00 m x 3,00 m) da destinare a base logistica per le proprie attività nel corso della stagione invernale 2016 - 2017; _____</p>		<p>Nell'ambito del presente contratto le affittuarie sono autorizzate a realizzare, a proprie cura e spese, le attività necessarie per la collocazione e la gestione della struttura di cui sopra. Peraltro, le medesime, a proprie cura e spese, dovranno acquisire tutte le autorizzazioni, comunque denominate, eventualmente necessarie per la collocazione e la gestione di detta struttura.</p>
<p>b) che il Comitato Amministrativo della Comunità, con deliberazione n. ____/2016 del _____ settembre 2016, ha deciso di affittare alle due scuole di _____</p>		

ALLEGATO alla delib. n. 159 del 01.09.2016

IL SEGRETARIO
 dott. Giuseppe Brenta



senza spese od oneri per la Comunità, fatta eccezione per l'autorizzazione già rilasciata dal Parco Naturale Adamello Brenta, di cui in premessa.	
Al termine dell'affitto, le affittuarie, a proprie cura e spese, dovranno rimuovere la struttura in questione ripristinando l'area con una superficie omogenea e livellata, priva di elementi residui della struttura medesima.	
Tutte le spese di gestione della struttura, nessuna esclusa, saranno a carico delle affittuarie: pertanto, alla Comunità non potrà essere imputata alcuna spesa od onere derivante dalla sua presenza sull'area data in affitto.	
Saranno in capo alle affittuarie tutte le responsabilità civili, penali ed amministrative derivanti dalla presenza della struttura nell'area sciabile.	
Il mancato rispetto delle condizioni sopra indicate da parte delle affittuarie costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. di cui potrà valersi la Comunità.	
Art. 2 – Corrispettivo	
Le parti, di comune accordo, stabiliscono il canone d'affitto complessivo in 1.000,00 € (mille virgola zerozero euro), da pagarsi in un'unica rata anticipata entro il 30 novembre 2016.	
Art. 3 – Spese contrattuali	
Tutte le spese derivanti dal presente contratto, nessuna esclusa, sono a carico delle affittuarie. Peraltro, la registrazione del presente contratto avverrà a cura della Comunità.	
Ai fini fiscali il valore del presente contratto di affitto è 1.000,00 €, importo non soggetto ad I.V.a.	
Art. 4 – Disposizioni finali	
Per qualunque controversia relativa al presente contratto sarà competente il	


foro di Trento. Anche a tal fine le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi, sopra indicate.	
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nei relativi allegati le parti fanno riferimento alle disposizioni del Codice Civile, in quanto applicabili, nonché agli usi e consuetudini locali.	
Letto, confermato e sottoscritto.	
Comunità delle Regole di Spinale e Manez Il Presidente – Zeffirino Castellani	Scuola Italiana Sci Scuola Italiana
Nazionale Des Alpes	Snowboard Zebra
Ai sensi dell'art. 1341 Cod. Civ. le parti, come sopra costituite, dichiarano di approvare specificamente i contenuti degli art. "1 – Oggetto", "2 – Corrispettivo" e "3 – Spese contrattuali" del presente contratto.	
Comunità delle Regole di Spinale e Manez Il Presidente – Zeffirino Castellani	
Scuola Italiana Sci	
Nazionale Des Alpes	Scuola Italiana Snowboard Zebra

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Castellani Zeffirino

IL MEMBRO ANZIANO
Leonardi Serafino

IL SEGRETARIO
dott. Stefani Giuseppe



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata ai sensi dello Statuto della Comunità e di legge:

- negli Albi della Comunità posti nei tre Comuni
 - sul portale telematico www.albotelematico.tn.it
- dal giorno **05/09/2016** per rimanervi fino al giorno **15/09/2016**.



IL SEGRETARIO
dott. Stefani Giuseppe

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ

La presente deliberazione è **stata** dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 79 comma 4 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento di Comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con DPRReg. 1 febbraio 2005 n.3/L.



IL SEGRETARIO
dott. Stefani Giuseppe

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il **16/09/2016**, a seguito di pubblicazione per dieci giorni consecutivi, nelle forme previste, ai sensi dell'articolo 79 comma 3 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento di Comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con DPRReg. 1 febbraio 2005 n.3/L.

IL SEGRETARIO
dott. Stefani Giuseppe